

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, in accordo con quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto di Ateneo, disciplina l'attuazione dei principi generali dello Statuto e stabilisce le disposizioni in merito all'organizzazione generale e alle modalità di funzionamento dell'Ateneo.

Titolo I

Attuazione dei principi generali dello Statuto

Art. 2 - Coinvolgimento della comunità universitaria

1. L'Università favorisce il coinvolgimento della comunità universitaria nella vita democratica dell'Ateneo. A tal fine, con i propri organi e le proprie strutture:

- vigila affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto;
- assicura la pubblicità delle proprie attività, anche attraverso il sito internet di Ateneo;
- informa su quanto deliberato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;
- sostiene il diritto-dovere di partecipazione attiva agli organi collegiali da parte di tutte le componenti previste, consentendo in ogni caso la loro presenza alle riunioni degli organi medesimi.

Art. 3 - Autonomia all'interno dell'Ateneo

1. L'autonomia universitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto, si realizza nei modi e nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento delle strutture interne.

2. Ogni soggetto appartenente alla comunità universitaria svolge le proprie autonome attività nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 e con la responsabilità di operare al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati dall'Ateneo e del pieno assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 4 - Rapporti nazionali e internazionali

1. L'Università, sulla base di quanto stabilito nell'art. 1, comma 3 dello Statuto, favorisce lo sviluppo dei rapporti nazionali e internazionali e promuove la partecipazione dei docenti dell'Ateneo ai programmi e ai progetti sostenuti da enti nazionali, da organizzazioni dell'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali. A tal fine, l'Università può costituire unità organizzative centrali di supporto e coordinamento delle azioni intraprese dalle proprie strutture interne.

Art. 5 - Sviluppo e programmazione

1. Al fine dell'effettiva realizzazione di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, l'Università adotta i seguenti atti programmatori:

- a) il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui agli artt. 13, comma 2, lettera b), 14, comma 2, lettera f) e 15, comma 1, lettera d) dello Statuto;
 - b) i bilanci di previsione triennali e annuali, di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto;
 - c) il piano triennale dello sviluppo del personale e delle altre risorse, di cui all'art. 27, comma 6 dello Statuto;
 - d) la programmazione annuale dell'offerta formativa di Ateneo, predisposta ai sensi dell'art. 9 del D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) gli eventuali ulteriori documenti di programmazione, secondo quanto stabilito dagli organi centrali di governo, in relazione alle attività delle strutture interne dell'Ateneo.
2. Gli atti programmatori di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere correlati e conformi agli atti di cui alle lettere a) e b).

Art. 6 - Monitoraggio e valutazione

1. Al fine dell'effettiva realizzazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto e tenendo conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 19/2012 e di ulteriori disposizioni in materia di assicurazione della qualità delle attività universitarie, l'Università è impegnata ad adottare le indicazioni dell'ANVUR correlate alle disposizioni ministeriali.
2. Nell'attuare quanto stabilito dal comma 1, gli organi centrali di governo dell'Ateneo assicurano efficaci ed efficienti azioni del Nucleo di Valutazione, volte ad un completo monitoraggio e ad una corretta valutazione delle attività dell'Ateneo, nonché ad un pieno e responsabile coinvolgimento di tutte le proprie strutture interne nel processo di monitoraggio e valutazione attuato.
3. Nelle relazioni annuali che i Dipartimenti sono tenuti a predisporre, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 8, devono essere esplicitamente indicate le modalità adottate per la ripartizione interna delle risorse disponibili, nonché elencati gli indicatori di risultato utilizzati per la valutazione delle attività svolte.

Titolo II

Disposizioni relative agli organi centrali dell'Università

Capo I

Disposizioni relative agli organi di governo

Art. 7 - Disposizioni relative al Rettore

1. L'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
2. Il Rettore predispone il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). Nell'elaborare il documento, il Rettore tiene conto:
 - delle indicazioni di programmazione stabilite dai Ministeri competenti;
 - delle risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione, così come esposte nei rapporti annuali, di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto.
3. Il Rettore, entro trenta giorni dalla sua entrata in carica e dall'inizio del secondo triennio di mandato, presenta la prima stesura del documento di cui al comma 2 al Senato Accademico, per acquisire eventuali proposte in merito.
4. Il Rettore, tenendo conto delle proposte in merito formulate dal Senato Accademico anche sulla base delle esigenze indicate dai Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 5, predispone la proposta definitiva del documento di programmazione triennale e la sottopone al Senato Accademico, per l'espressione del previsto parere. Successivamente sottopone il documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. A seguito della delibera di approvazione, il Rettore trasmette il documento ai responsabili delle strutture interne dell'Ateneo. La procedura sopra indicata deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione iniziale del documento di cui al comma 3.
5. Il Rettore, per propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni a lui trasmesse dai responsabili delle strutture interne dell'Ateneo o dalla Commissione Etica, acquisita la necessaria documentazione avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'Ateneo, trasmettendo la documentazione del caso al Collegio di disciplina. Nei casi in cui i fatti in esame comportino sanzioni non superiori alla censura, il Rettore adotta direttamente la sanzione nei confronti dei docenti dell'Ateneo.

Art. 8 - Disposizioni in merito alla proposta di mozione di sfiducia al Rettore

1. La mozione di sfiducia motivata nei confronti del Rettore, di cui all'articolo 14 comma 4 dello Statuto, deve essere presentata dalla metà più uno dei Senatori e deve essere discussa nella prima

adunanza utile. La mozione viene votata a scrutinio segreto e si intende approvata quando riceva il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della delibera del Senato Accademico, il decano dei professori ordinari dell'Ateneo sottopone la mozione di sfiducia al corpo elettorale di cui all'articolo 13, comma 6 dello Statuto, comunicando al corpo elettorale medesimo il testo della mozione e il relativo estratto del verbale dell'adunanza di Senato Accademico.

3. Il corpo elettorale di cui al comma 2 deve esprimersi con voto favorevole o contrario all'accoglimento della mozione di sfiducia entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 2. Il voto del corpo elettorale è determinato in accordo con quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6 dello Statuto. La mozione di sfiducia è approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore e il Prorettore vicario cessano dalla rispettiva carica all'atto della proclamazione del risultato della votazione e il decano dei professori ordinari dell'Ateneo assume le funzioni del Rettore. Entro i successivi dieci giorni il decano avvia le procedure per l'elezione del nuovo Rettore, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 9 - Disposizioni relative al Senato Accademico

1. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 14, comma 5, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 11, 12, e 13 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 14, comma 5, lettera d) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale.

2. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore o da un numero di senatori non inferiore al dieci per cento dei componenti dell'organo. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni di carattere istruttorio e propositivo. La costituzione delle commissioni permanenti deve essere decisa dal Senato Accademico entro la seconda adunanza successiva a quella di insediamento. Le Commissioni permanenti eventualmente costituite durano in carica, di norma, per tutta la durata del Senato Accademico che le ha espresse.

4. Sulla base dei rapporti annuali predisposti dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 6 dello Statuto, nonché dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, il Senato Accademico svolge un'azione di coordinamento generale

delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole. A tal fine, il Senato Accademico può formulare specifiche indicazioni ai Dipartimenti e alle Scuole, volte a migliorare la qualità delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

5. Il Senato Accademico, anche in relazione a quanto stabilito dall'ANVUR in materia di 'Assicurazione della Qualità delle Università', formula indicazioni per il lavoro del Nucleo di Valutazione. Sulla base del piano annuale di lavoro, di cui all'art. 11 comma 6, trasmesso dal Nucleo di Valutazione, il Senato Accademico verifica la congruità dei criteri, delle modalità e degli indicatori di valutazione proposti dal Nucleo con le indicazioni da esso formulate e con quanto stabilito dall'ANVUR.

6. Gli accordi quadro e le convenzioni di cooperazione didattica e/o scientifica con enti esterni di interesse generale per l'Ateneo o di più strutture interne sono approvati dal Senato Accademico e, nei casi in cui implicino impegni di spesa a carico del bilancio di Ateneo, anche dal Consiglio di Amministrazione. Tali atti sono sottoscritti dal Rettore. Gli accordi quadro e le convenzioni di cooperazione didattica e/o scientifica con enti esterni che coinvolgano un solo Dipartimento e non implicino impegni di spesa a carico del bilancio di Ateneo sono approvati dal Consiglio di Dipartimento interessato e sono sottoscritti dal Direttore, previa verifica di congruità con la normativa vigente operata dall'ufficio amministrativo competente.

7. Il Senato Accademico, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, esamina le richieste avanzate dalle rappresentanze degli studenti assumendo le opportune deliberazioni in merito.

Art. 10 - Disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione

1. Le designazioni delle componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 15, comma 2, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5, 6, e 7 del medesimo articolo, si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Le elezioni dei componenti di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) dello Statuto si svolgono secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale.

2. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nell'ambito di tale regolamento possono essere previste forme di organizzazione dei lavori istruttori funzionali alle attività collegiali del Consiglio di Amministrazione. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore o da almeno due consiglieri. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

3. In relazione a quanto stabilito dall'art. 27, comma 3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve monitorare annualmente la conformità della consistenza numerica dei docenti di ogni Dipartimento con tale norma, tenendo conto di quanto previsto da ciascun Dipartimento nel vigente piano triennale di sviluppo dell'organico del personale docente. Nei casi in cui si configuri la prospettiva di una diminuzione della consistenza numerica dei docenti fino a raggiungere un numero inferiore al numero minimo imposto dalla legge n. 240/2010, il Consiglio

richiede al Dipartimento interessato di predisporre tempestivamente un nuovo piano triennale di sviluppo dell'organico del personale docente ovvero di rivedere il piano in vigore, in modo tale da contribuire responsabilmente ad assicurare il requisito di numerosità dei docenti prescritto dalla legge.

Capo II

Disposizioni relative agli organi di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 11 - Disposizioni relative al Nucleo di Valutazione

1. Le designazioni dei componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione dei rappresentanti dagli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, commi 2 e 3 dello Statuto, si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione è pari al 15% dei componenti dell'organo medesimo. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
2. La durata in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione è di quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti che dura in carica per due anni. In prima attuazione, la durata in carica della metà dei docenti che costituiscono la componente interna dei docenti è di due anni. I componenti possono essere riconfermati per un solo mandato.
3. Tra i componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, il Rettore nomina il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, previo parere degli organi centrali di governo dell'Ateneo.
4. Il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo, nella sezione appositamente dedicata al Nucleo di Valutazione. In riferimento alla componente docente, è reso pubblico il curriculum relativo all'attività accademica. In riferimento alla componente non proveniente dai ruoli universitari, è reso pubblico il curriculum relativo alle competenze professionali. In riferimento ai rappresentanti degli studenti, è reso pubblico il curriculum relativo alla carriera formativa universitaria.
5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione trasmette al Rettore e agli organi centrali di governo il rapporto annuale di cui all'art. 17 comma 6 dello Statuto. Il Rettore pone il rapporto all'ordine del giorno degli organi centrali di governo per la sua presentazione e discussione.
6. Secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 7 dello Statuto, il Nucleo di Valutazione trasmette il suo piano di lavoro al Senato Accademico per la prevista verifica di congruità.

7. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definite, in accordo con le norme statutarie e del presente Regolamento, da apposito regolamento interno predisposto dal Coordinatore e approvato dal Nucleo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12 - Disposizioni relative al Consiglio degli Studenti

1. Le designazioni e le elezioni dei componenti del Consiglio degli Studenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 dello Statuto, si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.

2. È di competenza del Consiglio degli Studenti nominare i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva. Se non diversamente previsto dalle norme vigenti, tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio degli Studenti.

3. Il Consiglio degli Studenti può formulare e trasmettere al Rettore, anche ai fini di cui all'art. 14, comma 2, lettera l) dello Statuto, una valutazione complessiva dei risultati conseguiti con l'utilizzo dei fondi del bilancio di Ateneo per le attività ed iniziative culturali e sociali di cui alla legge n. 429/1985 e ai regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio degli Studenti riceve dagli Uffici competenti le eventuali proposte di modifica dell'importo delle tasse universitarie, su cui è tenuto a trasmettere parere non vincolante entro dieci giorni dal ricevimento delle proposte stesse.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono definite da apposito regolamento, in accordo con le norme statutarie e con le norme quadro allegate (All. A).

Art. 13 - Disposizioni relative all'attuazione del Codice etico

1. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, come definita dall'art. 1, comma 5 dello Statuto, sono tenuti ad osservare il Codice etico dell'Ateneo.

2. La Commissione Etica, di cui al punto 18 del Codice etico, è costituita da cinque componenti: quattro appartenenti al personale docente ed uno appartenente al personale tab dell'Ateneo, scelti tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5 dello Statuto. Il Rettore nomina i componenti della Commissione Etica, dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato Accademico sulle persone da lui indicate.

3. La Commissione Etica provvede a dotarsi, in virtù del principio generale di auto-organizzazione, di un proprio regolamento interno con cui disciplina anche la designazione del suo coordinatore.

4. La Commissione Etica dura in carica tre anni e continua comunque a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

5. Il Rettore, la Commissione Etica, i componenti degli organi centrali di governo dell'Ateneo e i Consigli dei Dipartimenti possono proporre modifiche al Codice etico. Il Rettore sottopone all'esame del Senato Accademico le modifiche proposte. Il Senato Accademico, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le approva con delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14 - Disposizioni relative al CUG

1. Il CUG di cui all'art. 20 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo ha la seguente composizione:

- a) un numero di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative presenti in Ateneo, in modo da assicurare un componente per ciascuna di tali organizzazioni sindacali;
- b) un numero di rappresentanti dell'Ateneo pari a quello della componente di cui alla precedente lettera a), equamente ripartiti tra personale docente e personale tab e con rappresentanza paritaria di genere;
- c) un numero pari al 15% del numero totale dei componenti del CUG, arrotondato all'intero superiore, in rappresentanza degli studenti.

2. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1, nonché le elezioni dei componenti di cui alla lettera b), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20, 3 e 4 dello Statuto, si svolgono secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1 si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.

3. La verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 dello Statuto è demandata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, per operare tale valutazione, può anche avvalersi dei pareri di esperti esterni, con particolare riferimento ad esperti dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. L'organo verifica il possesso dei requisiti da parte dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; nel caso ritenga che uno o più dei soggetti designati non siano in possesso dei requisiti richiesti, può proporre alle organizzazioni sindacali di riferimento di rivedere le rispettive designazioni. Il Consiglio di Amministrazione verifica che i candidati alle elezioni delle componenti di cui alla lettera b) del comma 1 siano in possesso dei requisiti richiesti; nel caso che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti previsti, tali candidati sono dichiarati non ammissibili all'elettorato passivo. L'organo verifica, altresì, che il professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, di cui al comma seguente, proposto dal Rettore per ricoprire la carica di Presidente del CUG, sia in possesso dei requisiti richiesti, esprimendo in merito una propria valutazione che il Rettore sottopone all'attenzione del Senato Accademico.

4. I componenti del CUG sono nominati con decreto del Rettore. Con lo stesso decreto, il Rettore designa il Presidente dell'organo, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, sentito il parere del Senato Accademico

5. Le modalità di funzionamento del CUG sono stabilite da apposito regolamento, predisposto dal CUG medesimo e approvato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Capo III *Disposizioni relative agli organi di gestione*

Art. 15 - Disposizioni relative al Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'Università, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e dalla normativa vigente in materia di dirigenza della pubblica amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università.

2. I risultati dell'attività di gestione con cadenza annuale sono presentati al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, in forma di relazione tecnica alla quale sono allegate le singole relazioni dei responsabili dei servizi.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 165/2011, il Direttore Generale è sovraordinato agli altri dirigenti preposti, nei confronti dei quali esercita le seguenti funzioni:

- a) attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;
- b) coordinamento delle attività dirigenziali mediante affidamento di specifici compiti e di obiettivi da conseguire, nonché delle risorse necessarie all'espletamento degli stessi;
- c) valutazione dell'operato dei dirigenti ai fini della misurazione della *performance* individuale ed organizzativa e del sistema premiante, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e in relazione anche alla valutazione svolta in merito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- d) in caso di inerzia, esercizio dei poteri di sostituzione e, laddove ne ricorrano i presupposti, esercizio della potestà disciplinare.

4. Fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni che per effetto di nuove misure legislative dovessero essere introdotte nell'ordinamento, il trattamento economico annuo lordo dipendente ordinariamente spettante al Direttore Generale, definito ai sensi del D.M. 21 luglio 2011, n. 315, è articolato nelle seguenti voci:

- trattamento economico annuo lordo determinato in base ai criteri e parametri fissati dal citato decreto ministeriale;
- retribuzione di risultato, pari al 20% del trattamento economico attribuito.

Art. 16 - Disposizioni relative alla Dirigenza

1. In linea con quanto disciplinato dall'art. 23 dello Statuto di Ateneo, ai Dirigenti che operano nella collocazione gerarchica e funzionale stabilita dall'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 competono:

- a) la direzione e il coordinamento delle strutture affidate dal Direttore Generale;

- b) autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie poste a disposizione, secondo i limiti di oggetto e di valore determinati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Direttore Generale;
- c) la definizione delle procedure di applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, conformemente alle norme di legge e la verifica di uniformità applicativa, intesa come rispetto del principio di imparzialità nell'erogazione dei servizi all'utenza;
- d) la valutazione del personale assegnato ai fini della misurazione della *performance* individuale ed organizzativa e del sistema premiante, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e in relazione anche alla valutazione svolta in merito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- e) la titolarità, conferita a ciascun dirigente fatte salve le competenze dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, dell'azione disciplinare quando rilevi o abbia notizia di comportamenti assunti dal personale assegnato presso le strutture coordinate, punibili con l'irrogazione di sanzioni, in caso di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, al Dirigente sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- f) la presentazione al Direttore Generale della relazione annuale in ordine alle attività poste in essere ed ai risultati conseguiti nello svolgimento dei piani di lavoro assegnati, nonché delle innovazioni tecnico-organizzative introdotte ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e del contenimento della spesa.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale. Il mutamento degli incarichi dirigenziali, anche in assenza di risultati negativi, di cui all'art. 23, comma 5 dello Statuto di Ateneo, dovrà essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui il mutamento e il conferimento di nuovo incarico dipenda da processi di riorganizzazione il provvedimento dovrà dare conto dei processi di revisione organizzativa.

3. Nei termini dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata una valutazione complessiva dell'incarico assolto dal Dirigente in considerazione delle competenze spettanti.

4. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato mediante il sistema di valutazione previsto dal D.Lgs. 150/2009 o l'inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, ferma restando la responsabilità disciplinare, determinano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale; nei casi più gravi, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico può essere revocato o può essere disposta la rescissione del rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigente per il personale dirigente delle Università.

5. I Dirigenti assumono la responsabilità:

- a) delle misure e degli interventi adottati nella gestione delle risorse umane, anche in un'ottica di prevenzione dei conflitti, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché della direzione e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito delle strutture assegnate dal Direttore Generale;

- b) dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi individuati nel piano annuale di lavoro assegnato dal Direttore Generale;
- c) dei livelli di produttività espressa in termini di efficacia ed efficienza delle strutture ad essi attribuite;
- d) della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Ateneo.

Titolo III

Disposizioni relative alle strutture interne dell'Ateneo

Art. 17 - Disposizioni relative ai Dipartimenti

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28, comma 3 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.

2. Ciascun Dipartimento, entro novanta giorni dalla sua attivazione, sottopone agli organi centrali di governo il proprio regolamento di funzionamento per l'approvazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39 dello Statuto. Il regolamento di funzionamento di un Dipartimento deve essere conforme alle norme dello Statuto e del presente Regolamento e deve essere redatto in accordo con le norme quadro allegate (All. B). La proposta di regolamento viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio della struttura, che la adotta con voto a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il regolamento, dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore. In attesa dell'emanazione del regolamento, le attività del Dipartimento sono regolate dalle norme statutarie e del presente Regolamento.

3. Nel regolamento di funzionamento del Dipartimento sono definiti il numero e le modalità di elezione della rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 28, comma 4, lettera c) dello Statuto. Il numero dei componenti di tale rappresentanza deve essere non inferiore al 10% né superiore al 15% del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento medesimo.

4. La rappresentanza nel Consiglio del Dipartimento di cui all'art. 28, comma 4, lettera d) dello Statuto costituisce la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento. Nel regolamento di funzionamento del Dipartimento è definito il numero dei componenti di tale rappresentanza, secondo un criterio di correlazione con il numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi di studio indicati nel primo capoverso del presente comma, vale a dire:

- un numero di rappresentanti pari a cinque, nel caso che il numero degli studenti iscritti non sia superiore a duemila;
- un numero di rappresentanti pari a sette, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a duemila e non superiore a cinquemila;
- un numero di rappresentanti pari a nove, nel caso che il numero degli studenti iscritti sia superiore a cinquemila.

Se un corso di studio è di competenza di più Dipartimenti, il numero degli studenti iscritti a tale corso è ugualmente ripartito tra i Dipartimenti interessati. Nel numero dei rappresentanti degli studenti stabilito dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, deve essere compreso almeno uno studente iscritto al/ai corso/i di dottorato di ricerca. Le modalità di elezione della

rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento sono stabilite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento.

5. I Dipartimenti, su richiesta del Senato Accademico, indicano le proprie motivate esigenze al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4.

6. I Dipartimenti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del documento di programmazione triennale di cui al comma precedente ed in conformità con esso, predispongono ed approvano il piano triennale per lo sviluppo del personale e per l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 27, comma 6 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 9 e 10 del medesimo articolo. Il piano viene aggiornato annualmente in funzione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione ovvero nel caso di disponibilità di risorse esterne per le quali non sia stato possibile prevedere l'acquisizione.

7. I Dipartimenti, alle scadenze e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, possono presentare proposte di indizione di bandi per la chiamata di professori e di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; tali proposte devono essere conformi al piano triennale di cui al comma 6.

8. I Dipartimenti, alla scadenza e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, predispongono, approvano e trasmettono la relazione annuale di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento. Nella relazione devono essere, tra l'altro, contenute le indicazioni richieste dall'art. 6 comma 3, nonché espressi pareri in relazione alla funzionalità dell'eventuale Scuola cui partecipa il singolo Dipartimento.

9. Due Dipartimenti, denominati rispettivamente Dipartimento erogatore e Dipartimento fruitore, possono stipulare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, un accordo di servizio didattico. L'accordo stabilisce che per un elenco di insegnamenti previsti nell'ambito di corsi di laurea e/o di laurea magistrale di competenza del Dipartimento fruitore la copertura didattica viene assicurata dal Dipartimento erogatore. Con tale accordo, il Dipartimento erogatore si impegna, per la durata concordata tra le parti, ad assicurare la copertura degli insegnamenti stabiliti mediante l'assegnazione dei necessari compiti didattici istituzionali a docenti ad esso appartenenti.

10. I Dipartimenti sono tenuti a gestire, in accordo con le disposizioni regolamentari e degli Organi centrali di Ateneo, coordinandosi con gli Uffici dell'Amministrazione centrale competenti e con la Scuola, ove costituita, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e presentazione dell'offerta formativa di loro competenza. In particolare, i Dipartimenti sono tenuti ad assicurare le attività connesse:

- alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- alla carriera universitaria degli studenti;
- alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e alle prove finali;
- al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

11. I Dipartimenti sono tenuti ad assolvere, oltre i compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie ogni eventuale compito loro assegnato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.
12. In accordo con quanto previsto dall'art. 27 comma 12 dello Statuto, il Consiglio di un Dipartimento può presentare al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione di partizioni interne, specificando le finalità e le esigenze funzionali che motivano la costituzione di partizioni, la loro denominazione e il numero di docenti che verrebbero ad operare nelle singole partizioni proposte. Il Consiglio di Amministrazione trasmette la proposta al Senato Accademico che esprime il proprio parere in merito.
13. Proposte di istituzione di nuovi Dipartimenti possono essere presentate al Senato Accademico da parte dei Consigli di Dipartimento o da parte di docenti dell'Ateneo. Ciascuna proposta deve essere sottoscritta da tutti i docenti proponenti. Il numero totale dei docenti che sottoscrivono la proposta deve essere tale da corrispondere alla condizione per l'istituzione di un Dipartimento prevista dall'art. 27, comma 3 dello Statuto.
14. Le proposte di cui al comma 13 devono essere formulate secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 2 dello Statuto. Ciascuna proposta deve essere redatta in accordo con lo schema tipo allegato al presente Regolamento (All. C) e corredata del progetto scientifico e didattico-formativo del nuovo Dipartimento. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve elencare le attività didattico-formative indicate come di totale o parziale competenza del Dipartimento; deve altresì indicare l'eventuale contributo del nuovo Dipartimento in riferimento al quadro dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.
15. Il Consiglio di un Dipartimento può presentare al Senato Accademico una proposta di trasformazione del Dipartimento, rispetto al progetto scientifico e didattico-formativo definito nell'originario progetto in base al quale era stato istituito il Dipartimento medesimo. La proposta deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento ai compiti istituzionali e/o alla funzionalità organizzativa della struttura dipartimentale.
16. Il Senato Accademico, ricevuta la proposta di cui ai commi 12, 13 o 15, esprime un parere motivato sulla proposta presentata e la trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.
17. I docenti, all'atto della loro presa di servizio presso l'Ateneo, vengono assegnati d'ufficio al Dipartimento che ha proposto la loro chiamata.
18. Il passaggio di un docente dal Dipartimento di appartenenza ad un altro Dipartimento dell'Ateneo è regolato dalle norme relative alla mobilità interna, stabilite da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 18 - Disposizioni relative alle Scuole

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 dello Statuto, due o più Dipartimenti possono proporre al Senato Accademico la costituzione di una Scuola. La proposta deve essere conforme a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 29 dello Statuto, redatta secondo lo schema tipo allegato (All. D) e corredata dalla proposta del regolamento di funzionamento della Scuola predisposto in accordo con le norme quadro allegate (All. E).
2. Il Senato Accademico, ricevuta la proposta di cui al comma 1, esprime in merito un parere motivato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera sull'istituzione della Scuola.
3. L'elezione del Presidente di una Scuola, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 30 dello Statuto, si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale.
4. Le Scuole, alla scadenza e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, inviano al Senato Accademico la relazione annuale di cui all'art. 9 comma 4, relativa alle attività didattiche da esse coordinate, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa attivata nell'ultimo anno accademico.
5. Le Scuole formulano agli organi centrali di governo i propri pareri in merito alle linee di programmazione didattica e alle proposte di attivazione di attività formative predisposte dai Dipartimenti in esse raggruppati.
6. Le Scuole, in riferimento alle proposte di cui all'art. 17, comma 6, avanzate dai Dipartimenti in esse raggruppati, formulano ai Dipartimenti interessati i loro pareri e le loro osservazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, secondo capoverso dello Statuto. I Dipartimenti considerano i pareri e le osservazioni formulate dalla Scuola di riferimento e li trasmettono, unitamente alla proposta di cui all'art. 17, comma 6, agli organi centrali di governo.
7. La Scuola è tenuta a gestire i servizi agli studenti, secondo quanto concordato con i Dipartimenti in essa raggruppati e approvato dal proprio Consiglio.
8. Le Scuole sono tenute ad assolvere, oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito loro assegnato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 19 - Disposizioni relative alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 31, commi 3 e 6 dello Statuto, il numero dei componenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti è stabilito nei regolamenti di funzionamento delle strutture di riferimento. La composizione delle Commissioni deve essere tale da assicurare l'efficace espletamento delle loro funzioni.
2. Le Commissioni Paritetiche, alla scadenza e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, inviano al Senato Accademico la relazione annuale di cui all'art. 9, comma 4, relativa alle attività

didattiche di propria competenza, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa attivata nell'ultimo anno accademico.

3. Le Commissioni Paritetiche sono tenute ad assolvere, oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ogni eventuale compito loro assegnato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 20 - Disposizioni relative ai Centri

1. Due o più Dipartimenti che intendano costituire un Centro, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, presentano al Senato Accademico la proposta di istituzione in accordo con quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 33. La proposta deve essere corredata di un regolamento provvisorio di funzionamento del Centro, nonché delle delibere di approvazione della proposta medesima da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

2. Il Senato Accademico, ricevuta la proposta di cui al comma 1, esprime un parere motivato sulla proposta presentata e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

3. Il Rettore, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2 dello Statuto, può proporre al Senato Accademico l'istituzione di un Centro. Il Senato Accademico esprime un parere motivato sulla proposta presentata e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito sentite le strutture interessate.

4. I Centri, entro sessanta giorni dalla data della loro attivazione, predispongono e trasmettono il proprio regolamento di funzionamento, nella versione definitiva, agli organi centrali di governo per l'approvazione ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto.

5. I Centri, alla scadenza e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, inviano al Senato Accademico una relazione annuale sulle attività svolte.

6. Ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione delle attività svolte dai Centri predisposta dal Nucleo di Valutazione e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell'attività o all'eventuale soppressione dei singoli Centri.

7. I Centri istituiti ed attivi sono elencati nella tabella allegata al presente Regolamento (Tab. 1).

8. Uno o più Dipartimenti possono presentare la proposta di stipula di convenzioni per la costituzione o l'adesione ai Centri di ricerca o ai Centri di servizi interuniversitari di cui all'art. 91 del D.P.R. n. 382/1980 e all'art. 33, comma 9 secondo periodo dello Statuto, con l'impegno a sostenere a proprio carico gli eventuali oneri finanziari e ad indicare il nominativo o i nominativi dei docenti che rappresenteranno l'Ateneo all'interno degli organi di gestione dei Centri medesimi. La stipula delle suddette convenzioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

Art. 21 - Disposizioni relative a enti esterni

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto ed in attuazione di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, l'Università, anche su proposta dei Dipartimenti, può partecipare alla costituzione o aderire a enti esterni, finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi.

Tali enti possono assumere, tra le altre, la forma di:

- associazioni non riconosciute ovvero con personalità giuridica;
- consorzi;
- società consortili ovvero di capitale;
- enti di diritto pubblico;
- fondazioni.

2. Le finalità degli enti esterni devono riguardare almeno una delle seguenti attività dell'Ateneo:

- a) formazione di specifiche professionalità;
- b) ricerca scientifica;
- c) promozione e diffusione dell'alta cultura, della scienza e dell'innovazione tecnologica;
- d) azioni volte allo sviluppo dei rapporti internazionali;
- e) valorizzazione delle competenze presenti nell'Ateneo;
- f) servizi di supporto delle attività istituzionali.

3. La partecipazione ad enti esterni che non richieda conferimenti finanziari o patrimoniali al capitale o al patrimonio sociale deve prevedere un'adequata presenza dell'Università negli organi di gestione della struttura.

4. La partecipazione ad enti esterni che richieda un conferimento finanziario o patrimoniale al capitale o al patrimonio sociale deve comportare una presenza dell'Università negli organi di gestione della struttura, proporzionale ai conferimenti.

5. La partecipazione dell'Università ad enti esterni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. La designazione dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione dell'ente a cui l'Ateneo partecipa è di competenza del Senato Accademico, per gli enti di cui al comma 3; è di competenza del Consiglio di Amministrazione, per gli enti di cui al comma 4. Tali designazioni possono essere deliberate anche su proposta dei Dipartimenti proponenti la partecipazione o l'adesione all'ente esterno.

6. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione degli enti esterni cui l'Ateneo partecipa trasmettono al Rettore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da ciascun ente. Ogni tre anni o, comunque, all'atto del rinnovo della partecipazione dell'Ateneo all'ente esterno, il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione dell'attività svolta anche avvalendosi del parere del Nucleo di Valutazione, delibera in merito al proseguimento della partecipazione ovvero al recesso dell'Ateneo.

Titolo IV

Norme comuni e finali

Art. 22 - Pubblicità dei verbali degli organi collegiali di Ateneo

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 44, comma 3 dello Statuto, il Presidente dell'organo collegiale provvede affinché siano notificati agli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli estratti dei verbali contenenti delibere che riguardano strutture interne o persone dell'Ateneo o soggetti esterni all'Università.
2. I soggetti interessati possono chiedere, nel rispetto della normativa vigente e con domanda scritta motivata, copia autentica di estratti di verbale degli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 23 - Indennità di funzione e altri compensi

1. Su iniziativa del Rettore, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, nei limiti delle complessive disponibilità nel bilancio dell'Ateneo, l'attribuzione e le modalità di erogazione:
 - di una indennità di partecipazione alle riunioni di organo centrale dell'Ateneo;
 - di una indennità di funzione relativa alla carica di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola, di Presidente del Nucleo di Valutazione e di altre cariche monocratiche di rilevante impegno;
 - di un budget forfettario per le spese sostenute nell'assolvere deleghe o incarichi previsti dallo Statuto.

Art. 24 - Disposizioni comuni relative alla durata dei mandati e ad alcune cariche monocratiche

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 41, comma 11 dello Statuto, un mandato che abbia avuto una durata inferiore alla metà della durata del mandato prevista dallo Statuto non viene considerato nel computo del numero di mandati svolti consecutivamente.
2. Il Direttore di un Dipartimento, il Presidente di una Scuola e il Coordinatore di un Collegio Didattico, entro trenta giorni dalla loro nomina, designano un professore appartenente al Consiglio della struttura quale proprio Vice, che viene nominato con decreto rettorale.
3. Il Vice assume tutte le funzioni attribuite all'organo che lo ha designato nei casi di sua assenza o di suo impedimento.
4. Nel caso di mancata designazione di cui al comma 2, il ruolo del Vice viene ad essere assunto dal decano dei professori appartenenti al Consiglio della struttura.

5. Il Direttore di un Dipartimento, il Presidente di una Scuola e il Coordinatore di un Collegio Didattico non possono essere posti in condizione di alternanza di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 durante la durata del proprio mandato.

6. Il Direttore di un Dipartimento, il Presidente di una Scuola e il Coordinatore di un Collegio Didattico possono delegare alcune loro funzioni a docenti appartenenti al Consiglio della struttura. Le modalità di assegnazione e di attuazione delle deleghe, se previste, devono essere regolamentate nell'ambito del regolamento di funzionamento della struttura.

Art. 25 - Segretario Didattico

1. Il Segretario Didattico, di cui all'art. 28 comma 4 dello Statuto, è la figura appartenente ai ruoli del personale tab di Ateneo che assume le funzioni di responsabile del servizio di supporto alle attività didattiche di competenza di un Dipartimento non raggruppato in una Scuola, ovvero di competenza di una Scuola.

Art. 26 - Approvazione e modifiche al Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con la medesima maggioranza.

2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Rettore o da un numero non inferiore al 10% dei componenti del Senato Accademico o da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche proposte sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Eventuali modifiche delle norme quadro, degli schemi tipo e della tabella allegati al presente Regolamento non sono da considerare come modifiche del Regolamento stesso; sono comunque adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Titolo V

Norme transitorie

Art. 28 - Attribuzione ai Dipartimenti dei docenti non collocati

1. Al termine del processo di istituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto stabilito dal 'Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Ateneo', il Senato Accademico avvia una procedura volta ad attribuire ai diversi Dipartimenti istituiti i docenti che non abbiano sottoscritto in qualità di proponente o di aderente il progetto istitutivo di un Dipartimento, nonché i docenti che abbiano preso servizio presso l'Ateneo in data successiva al 18 giugno 2012.
2. Nel definire la proposta di attribuzione dei docenti di cui al comma 1, il Senato Accademico tiene in debito conto i seguenti elementi:
 - settore scientifico-disciplinare di inquadramento e competenze scientifiche del docente;
 - esigenze didattiche proprie dei corsi di studio di competenza dei diversi Dipartimenti;
 - preferenze espresse dal docente;
 - pareri dei Dipartimenti interessati.
3. Il Senato Accademico, definite le proposte motivate di attribuzione di cui al comma 2, le trasmette corredate della necessaria documentazione al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito nella prima seduta utile.

Art. 29 - Disposizioni transitorie relative alle Scuole

1. Qualora a seguito del processo di riorganizzazione interna dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dal 'Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Ateneo', risultino istituite delle Scuole, per ciascuna Scuola dovranno essere attuate le disposizioni previste dai commi successivi.
2. Entro trenta giorni dalla data di costituzione dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati in una Scuola, si procede all'elezione del Presidente della Scuola, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di nomina del Presidente di una Scuola, il Presidente trasmette il regolamento di funzionamento della Scuola agli organi centrali di governo dell'Ateneo per la sua approvazione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente deve essere conforme alle norme dello Statuto e del presente Regolamento e deve essere redatto in accordo con le norme quadro allegate (All. E).
La proposta di regolamento viene predisposta dal Presidente della Scuola in accordo con i Direttori dei Dipartimenti interessati raggruppati nella Scuola medesima, con la collaborazione del Preside

uscite ove ciò concorra alla migliore individuazione di compiti e funzioni sulla base dell'imprescindibile completezza dei servizi didattici offerti in continuità con la struttura preesistente (Facoltà), e sottoposta all'approvazione dei Consigli dei Dipartimenti interessati, che la adottano con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente della Scuola, dopo l'approvazione dei Consigli interessati, sottopone agli organi centrali di governo per l'approvazione il regolamento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39 dello Statuto.

5. Il regolamento di cui al comma 3, dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore.

**NORME QUADRO PER IL
Regolamento del Consiglio degli Studenti**

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento del Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti di cui all'art. 18 dello Statuto.

Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Composizione

1. Composizione del Consiglio (Statuto art. 18, com. 3).
2. Modalità di elezione o di designazione delle diverse componenti (Statuto art. 18, com. 3).
3. Durata in carica delle diverse componenti.

Funzioni

1. Eventuale specificazione delle funzioni del Consiglio, in accordo con quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Organi e organizzazione interna

1. Presidente. Altri (*quali ad es. Vice Presidente. Commissioni: specificare*)

Presidente e Vice Presidente (*se previsto*)

1. Funzioni attribuite al Presidente.
2. Funzioni attribuite al Vice Presidente (*se previsto*).
3. Elezione del Presidente.
4. Modalità di designazione del Vice Presidente e comunicazione al Rettore (*se previsto*).

Commissioni (se previste)

1. Specificare, eventualmente, natura e funzioni delle commissioni, loro composizione e modalità di lavoro.

Norme comuni e finali

1. Votazioni. Deliberazioni. Verbalizzazioni (Statuto artt. 43 e 44).
2. Modalità di approvazione del presente Regolamento. Modalità di modifica del presente Regolamento.
3. Entrata in vigore del presente Regolamento.

NORME QUADRO PER IL Regolamento di funzionamento del Dipartimento

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento di funzionamento di un Dipartimento, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Aspetti generali

1. Denominazione del Dipartimento, numero e data del decreto rettorale di istituzione e data di attivazione.
2. Finalità scientifiche: settori di ricerca (Statuto, art. 27, com. 2).
3. Finalità didattiche: classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento (Statuto, art. 27, com. 2); corsi di dottorato di ricerca ovvero scuole dottorali cui partecipa il Dipartimento (Statuto, art. 26).

Organizzazione interna

1. Partizioni interne: denominazione e finalità funzionali di eventuali partizioni interne del Dipartimento (Statuto, art. 27, com. 12).
2. Organizzazione delle attività formative: eventuale partecipazione ad una Scuola, funzioni da essa coordinate (Statuto, art. 29); costituzione di eventuali Collegi Didattici e funzioni ad essi attribuiti (Statuto, art. 25, com. 4).
Ove previste tali strutture, al presente Regolamento devono essere allegati il regolamento di funzionamento della Scuola e il regolamento di funzionamento dei Collegi Didattici.
3. Commissione di programmazione, ove costituita: funzioni, modalità di rapporto con gli organi del Dipartimento, composizione, durata in carica e modalità di designazione dei componenti.
4. Organizzazione dei servizi agli studenti che devono essere gestiti dal Dipartimento (Statuto, art. 25, com. 5).

Organi del Dipartimento

1. Direttore. Consiglio. Giunta. Commissione Paritetica docenti-studenti se prevista (Statuto, art. 28, com. 1).
2. Collegi Didattici, ove costituiti.

Direttore del Dipartimento

1. Funzioni (Statuto, art. 28, com. 2); altre funzioni attribuite al Direttore.
2. Modalità di designazione del Vice Direttore (art. 24, com. 2 del presente Regolamento).
3. Modalità e limiti di assegnazione di deleghe da parte del Direttore.

Consiglio di Dipartimento

1. Composizione con la specificazione del numero delle rappresentanze previste (Statuto, art. 28, com. 4; art. 17, commi 3 e 4 del presente Regolamento).
2. Modalità di elezione delle rappresentanze e della relativa nomina.
3. Modalità di partecipazione del Segretario Didattico, ove previsto (Statuto, art. 28, com. 4, ultimo capoverso).
4. Funzioni (Statuto, art. 28, com. 5); altre funzioni attribuite al Consiglio.

Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Giunta

1. Funzioni attribuite alla Giunta (Statuto art. 28, com. 6).
2. Composizione; durata dei mandati dei componenti; modalità di designazione e della relativa nomina.

Commissione Paritetica docenti-studenti (ove prevista)

1. Composizione della Commissione (Statuto art. 31, com. 4).
2. Modalità di elezione dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (Statuto art. 31., comm. 5 e 6).
3. Funzioni (Statuto, art. 31, com. 2).

Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Collegi Didattici *(se costituiti)*

1. Composizione dei Collegi (Statuto art. 25, com. 4).
2. Durata dei mandati dei componenti.
3. Modalità di designazione delle rappresentanze previste e dei Coordinatori e delle relative nomine e comunicazioni al Rettore.
4. Funzioni attribuite ai Collegi.

Modalità di funzionamento dei Collegi Didattici

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Norme procedurali

1. Modalità di predisposizione e approvazione del piano triennale del Dipartimento (Statuto, art. 27, com. 6 e art. 28, com. 5, let. d).
2. Modalità di predisposizione e approvazione del piano annuale di utilizzo delle risorse disponibili (Statuto, art. 27, com. 10 e art. 28, com. 5, let. c).
3. Modalità di predisposizione e approvazione delle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate (Statuto, art. 28, com. 5, let. e).
4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti, degli affidamenti e dei contratti per incarichi didattici (Statuto, art. 28, com. 5, let. f).

Norme comuni e finali

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali: diritto di voto; modalità di votazione (Statuto, art. 43).
2. Modalità di predisposizione e di approvazione della proposta del presente Regolamento e di successive modifiche (Statuto, art. 38).
3. Approvazione, emanazione ed entrata in vigore del Regolamento (Statuto, art. 39).

**SCHEMA TIPO
PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DI UN NUOVO DIPARTIMENTO**

=====

**Progetto scientifico e didattico-formativo
del Dipartimento di**

.....
(Inserire il nome del Dipartimento di cui si propone l'istituzione)

Obiettivi e finalità del Dipartimento

Il testo qui inserito costituirà la presentazione del Dipartimento (ove istituito) sulle pubblicazioni e sul sito web dell'Ateneo. Il testo deve quindi essere un'opportuna sintesi del progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento.

(Massimo 2000 caratteri)

Motivazioni per l'istituzione del Dipartimento

In questo punto vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione del Dipartimento, anche eventualmente in termini di esigenze formative, culturali, scientifiche, nonché di eventuali esigenze tecnologiche espresse dal territorio o ad esso riconducibili.

(Massimo 1000 caratteri)

Progetto scientifico del Dipartimento

(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto scientifico può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)

Progetto didattico-formativo

In questa sezione devono essere indicate almeno una classe di laurea ed una classe di laurea magistrale che si propone essere di pertinenza del Dipartimento.

In relazione al progetto didattico-formativo proposto, va eventualmente indicato se si ritiene necessaria la partecipazione del Dipartimento ad una Scuola.

(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto didattico-formativo può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)

Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari di pertinenza del Dipartimento

Elencare i SSD di pertinenza, anche in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate come di pertinenza del Dipartimento.

Piano di fattibilità

In questa sezione va delineato il piano di fattibilità delle attività dipartimentali in relazione al progetto scientifico e didattico-formativo, con particolare riferimento alle risorse che si ritengono necessarie per il funzionamento del Dipartimento, quali:

- personale docente;
- personale amministrativo e tecnico;
- spazi e laboratori;
- risorse finanziarie.

Piano di funzionamento

In questa sezione va delineata l'organizzazione funzionale del Dipartimento. In particolare, ove si prevedesse costituire partizioni interne al Dipartimento, si deve indicare:

- motivazioni funzionali della costituzione delle partizioni;
- numero e ruolo dei docenti che faranno riferimento alla partizione.

Elenco dei docenti che afferiranno al Dipartimento

In questa sezione vanno elencati i docenti che hanno dichiarato, sottoscrivendo la proposta di istituzione, di voler afferire al Dipartimento.

Il numero dei docenti elencati dovrà corrispondere a quanto stabilito dall'art. 27, comma 3 dello Statuto.

L'elenco va compilato secondo il seguente format.

| Nominativo docente | Ruolo | SSD | Attuale Dipartimento di appartenenza |
|---------------------------|--------------|------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La proposta di costituzione del Dipartimento deve essere corredata, oltre che dal presente progetto, anche dalle seguenti indicazioni relative alle attività didattico-formative, in riferimento all'offerta formativa dell'Ateneo, che il Dipartimento richiede gli siano attribuite.

- **I corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondenti alle classi di laurea e di laurea magistrale proposte come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**
- **Gli eventuali corsi di master e di perfezionamento congrui con i settori scientifico-disciplinari proposti come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**

Nella proposta deve altresì essere indicato il contributo del nuovo Dipartimento in riferimento all'attuale quadro di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.

**SCHEMA TIPO
PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA**

=====

Proposta di istituzione della

**Scuola
di**

.....
(Inserire il nome della Scuola di cui si propone l'istituzione)

Motivazioni per l'istituzione della Scuola

In questo punto vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione della Scuola, in relazione a criteri di affinità scientifico-disciplinare e in vista della migliore efficacia organizzativa e gestionale dell'offerta formativa di competenza dei Dipartimenti che dovrebbero esse raggruppati nella Scuola stessa.

Elenco dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola

Elencare i Dipartimenti la cui offerta formativa, in tutto o in parte, viene ad essere coordinata dalla Scuola.

Elenco dei Corsi di Studio

Elencare i Corsi di Studi la cui attività viene ad essere organizzata e gestita dalla Scuola.

Regolamento di funzionamento della Scuola

Allegare la proposta di regolamento di funzionamento della Scuola. Tale regolamento deve essere predisposto in accordo con le norme quadro allegate al Regolamento Generale di Ateneo (All. E).

Piano di fattibilità

In questa sezione va delineato il piano di fattibilità delle attività della Scuola in relazione alle risorse che sono rese disponibili alla Scuola da parte dei Dipartimenti proponenti; risorse quali:

- personale amministrativo e tecnico;
- spazi e laboratori;
- risorse finanziarie.

**NORME QUADRO PER IL
Regolamento di funzionamento della Scuola**

Nel seguito viene riportato, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 e dall'art. 30, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, lo schema normativo di riferimento per la definizione del Regolamento di funzionamento di una Scuola, nel rispetto delle norme statutarie e degli altri regolamenti di Ateneo.

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna della Scuola in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi della Scuola.

Aspetti generali

1. Denominazione della Scuola, numero e data del decreto rettorale di istituzione e data di attivazione.
2. Elenco dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola (Statuto, art. 24, com. 3).
3. Elenco dei corsi di studio il cui coordinamento è di competenza della Scuola (Statuto, art. 24, com. 3).

Organizzazione interna

1. Eventuale costituzione di Collegi Didattici: denominazione e funzioni ad essi attribuiti (Statuto, art. 25, com. 4).
2. Organizzazione degli uffici di Segreteria Didattica, costituiti a supporto delle funzioni che la Scuola deve assolvere.
3. Organizzazione dei servizi agli studenti che devono essere gestiti dalla Scuola (Statuto, art. 25, com. 5).

Organi della Scuola

1. Presidente. Consiglio. Commissione Paritetica docenti-studenti (Statuto, art. 30, com. 1).
2. Collegi Didattici, ove costituiti.

Presidente della Scuola

1. Funzioni (Statuto, art. 30, com. 2); altre funzioni attribuite al Presidente.

2. Modalità di nomina del Vice Presidente vicario (art. 24, com. 2 del presente Regolamento).
3. Modalità e limiti di assegnazione di deleghe da parte del Presidente.

Consiglio della Scuola

1. Composizione con la specificazione del numero delle rappresentanze previste (Statuto, art. 30, com. 5).
2. Modalità di elezione delle rappresentanze e della relativa nomina.
3. Definizione della composizione e delle modalità di partecipazione della rappresentanza del personale tab (Statuto, art. 30, com. 5, ultimo capoverso).
4. Funzioni (Statuto, art. 29):
 - coordinare le linee di programmazione didattica e le proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta formativa dei Dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e osservazioni in merito (com.3, primo capoverso);
 - formulare pareri ed osservazioni per i Dipartimenti e per gli organi centrali di governo in merito alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola (com.3, secondo capoverso);
 - gestire gli spazi, le risorse e il personale assegnati alla Scuola;
 - approvare gli orari delle lezioni, degli esami di profitto e finali, in relazione alle attività formative coordinate dalla Scuola;
 - altre funzioni attribuite al Consiglio.

Modalità di funzionamento del Consiglio della Scuola

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Composizione della Commissione (Statuto art. 31, com. 4).
2. Modalità di elezione dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (Statuto art. 31., comm. 5 e 6) e della relativa nomina e comunicazione al Rettore.
3. Funzioni (Statuto, art. 31, com. 2).

Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Collegi Didattici (*se costituiti*)

1. Composizione dei Collegi (Statuto art. 25, com. 4).
2. Durata dei mandati dei componenti.
3. Modalità di elezione delle rappresentanze previste e dei Coordinatori e delle relative nomine e comunicazione al Rettore.
4. Funzioni attribuite al Consiglio.
5. Composizione; modalità di designazione.

Modalità di funzionamento dei Consigli di Collegio Didattico

1. Convocazioni; ordine del giorno; validità delle sedute e delle deliberazioni (Statuto, art. 43).
2. Verbalizzazioni; modalità di consultazione dei verbali (Statuto, art. 44).

Norme procedurali

1. Modalità di predisposizione e approvazione delle azioni previste all'art. 18, commi 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Norme comuni e finali

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali: diritto di voto; modalità di votazione (Statuto, art. 43).
2. Modalità per la presentazione di proposte di modifica del presente Regolamento all'attenzione dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola.

TABELLA N. 1

CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO

| |
|--|
| 1) Centro Linguistico di Ateneo |
| 2) Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria |

CENTRI DI DIDATTICA INTERDIPARTIMENTALI

| |
|---|
| 1) Centro di Didattica Interdipartimentale per la Chimica |
|---|

CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI

| |
|--|
| 1) Centro di Ricerca Interdipartimentale Studi Politico Costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio Recchia" |
| 2) Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Somali |
| 3) Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Americani |
| 4) Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza "Paolo Ferro-Luzzi" |
| 5) Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia |

CENTRI DI ECCELLENZA

| |
|---|
| 1) Centro di Eccellenza in Diritto Europeo |
| 2) Centro di Eccellenza Altiero Spinelli, per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo |
| 3) Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria |